

Procedura di selezione per mediatori

civili e commerciali ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i e i

Art. 1 – PROCEDURA DI SELEZIONE

L'Organismo di mediazione del Foro di Torino istituito ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, organizza una procedura per la **selezione di numero di venti mediatori civili e commerciali** da inserire dell'Elenco dei mediatori tenuto presso il Consiglio Direttivo dell'Organismo di mediazione secondo il Regolamento di procedura. I candidati che risulteranno idonei in base ai criteri specificati nel presente bando e che saranno quindi inseriti nella graduatoria finale potranno richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione del Foro di Torino.

Art. 2 - REQUISITI

Potranno accedere alla procedura di selezione coloro che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento di procedura, ovvero:

- a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva;
 - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - e) possedere: 1) una specifica formazione acquisita presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180 o formazione equivalente presso Enti accreditati anche a livello europeo e avere effettuato lo specifico aggiornamento; ovvero 2) il requisito di cui all'art. 16 comma 4bis del d.lgs 28/2010 così come integrato dal C.N.F. nella delibera del 21.2.2014;
 - f) essere iscritto nell'albo degli Avvocati di Torino, salvo quanto previsto all'art. 3 dello Statuto;
 - g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e/o del Regolamento di procedura;
 - h) in seguito all'eventuale superamento della procedura di selezione, non essere iscritto ad altro elenco dei mediatori presso alcun organismo di mediazione eccezion fatta per quelli ai quali partecipano l'Ordine degli Avvocati di Torino e/o gli Ordini del Distretto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto.
- Tutti i requisiti, ad eccezione di quello sub h, dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla procedura di selezione.

Non verranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi ancora in corso.

Art. 3 – VALIDITA' DELLA SELEZIONE ED ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

Il superamento della selezione con esito positivo costituisce titolo per richiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione del Foro di Torino.

L'iscrizione verrà comunque perfezionata e resa definitiva solo dopo il vaglio del competente Ufficio del Registro presso il Ministero della Giustizia. L'Organismo di mediazione non sarà in alcun modo responsabile del mancato riconoscimento, da parte del Ministero, della validità del titolo formativo (di cui al D.M. n. 180/2010) presentato dall'aspirante mediatore. Il mancato riconoscimento del titolo formativo da parte del Ministero della Giustizia comporterà l'impossibilità dell'iscrizione nell'elenco.

Il superamento della selezione con esito positivo non comporta l'automatico inserimento nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione del Foro di Torino.

La richiesta di iscrizione dei mediatori dell'Organismo di mediazione dovrà essere inoltrata al Consiglio direttivo entro 10 giorni dal deposito della graduatoria finale della procedura di selezione presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione, deposito del quale i partecipanti alla selezione verranno informati a mezzo PEC. La graduatoria finale avrà valore sino all'organizzazione di una nuova procedura di selezione.

Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODULO DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione alla procedura di selezione dei mediatori deve essere presentata, in carta libera, e depositata in busta chiusa alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Non si considereranno tempestive le domande pervenute oltre il giorno 22 settembre 2017.

Con la domanda di iscrizione, i candidati devono:

- a) dichiarare la disponibilità ad operare per l'Organismo;
- b) depositare fotocopia del documento d'identità, nonché un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) e f) dell'art. 6, comma 1°, del Regolamento di procedura;
- c) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 6, comma 1°, del Regolamento di procedura. Con riferimento al requisito di cui alla lettera h) dell'art. 6, comma 1°, cit., i candidati devono dichiarare la propria disponibilità al rispetto del requisito, subordinatamente al superamento della procedura di selezione;
- d) allegare copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione del percorso formativo svolto, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'ente formatore attestante che il candidato ha frequentato e superato positivamente un percorso formativo conforme ai requisiti indicati all'art. 2, lett. e) del presente bando.

L'errata o incompleta compilazione della domanda di iscrizione, nonché la mancata allegazione del documento di identità, comporterà l'esclusione dalla presente procedura di selezione.

Non verranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi ancora in corso.

La mancata presentazione della documentazione attestante il superamento del corso entro i termini stabiliti comporta l'esclusione dalla presentazione della procedura di selezione.

Con la presentazione della domanda d'iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole di procedura di selezione e in particolare quelle descritte nel successivo articolo 7.

Art. 5 – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

I candidati ammessi al colloquio selettivo dovranno esibire gli originali relativi alle attestazioni del percorso formativo svolto, nonché dare prova del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in tema di mediazione civile e commerciale.

Art. 6 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla procedura di selezione:

- errata o incompleta procedura della domanda di iscrizione;
- mancata allegazione del documento di identità valido;
- mancato possesso dei requisiti di legge;
- mancato possesso di un idoneo attestato di partecipazione e superamento di un corso di formazione di cui all'art. 2, lett. e) del presente bando;
- rinuncia volontaria alla partecipazione.

Art. 7 – PROVA DI SELEZIONE - COLLOQUIO SULLA MEDIAZIONE

La procedura di selezione prevede due prove dei candidati.

Le prove dei candidati sono valutate da commissari individuati dal Consiglio direttivo dell'Organismo di mediazione, anche al proprio interno, in base alla loro esperienza e competenza in materia di mediazione.

Il nominativo dei Commissari verrà reso pubblico prima dell'inizio della prova scritta.

I candidati per i quali è stata verificata la regolarità dell'iscrizione alla presente procedura di selezione sono ammessi a sostenere le prove di selezione come di seguito descritte:

1. PROVA SCRITTA (TEST) che si terrà presso Maxi Aula del Tribunale di Torino il giorno 25.9.2017 (aula e orario verranno comunicati ai candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando)
2. COLLOQUIO SULLA MEDIAZIONE che si terrà in data che verrà comunicata successivamente ai candidati che hanno superato la prova scritta.

Il test è composto da n. 60 domande a risposta unica, riguardanti le tecniche della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, la legislazione italiana vigente ed il Regolamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Il candidato ha a disposizione 45 minuti per lo svolgimento della prova.

Alla risposta esatta viene assegnato 1 punto, alla risposta errata o non data 0 punti.

Il test è valutato con un voto espresso in sessantesimi. E' valutato sufficiente il candidato che ha raggiunto un punteggio non inferiore a 52/60.

I candidati che supereranno il test saranno ammessi alla prova orale (colloquio sulla mediazione).

Il colloquio ha ad oggetto le esperienze del candidato in materia di mediazione, il suo curriculum professionale e di studi e l'aspetto motivazionale. I commissari potranno anche richiedere una simulazione di una procedura di mediazione

Il colloquio ha una durata orientativa di 30 minuti e viene condotto da due commissari.

Il colloquio è valutato con un voto in sessantesimi espresso di concerto dai due commissari.

Art. 8 – GRADUATORIA FINALE

Al termine di tutti i colloqui e stilata la graduatoria, la Segreteria Amministrativa comunicherà tramite e-mail agli interessati il superamento della selezione con esito positivo.

La graduatoria finale verrà depositata presso la cancelleria dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino I candidati che non hanno superato la prova di selezione verranno informati tramite e-mail dalla Segreteria Amministrativa.

La graduatoria finale avrà valore sino all'organizzazione di una nuova procedura di selezione.